

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la concessione, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati per il Comune di Carpi per n. 6 mesi – CIG: Z1139454C0

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la concessione ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci) per il Comune di Carpi.

Il CPV di riferimento dell'appalto è 42933000-5 "Distributori automatici" inserito nell'Allegato n.1 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria "Ristorazione".

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Susi Tinti – Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649030 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- il referente amministrativo della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649390 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- concessionario: operatore economico che sottoscriverà il contratto di concessione con l'Amministrazione.

Art. 2 – Canone della concessione

Il valore stimato della concessione è pari ad Euro 24.000,00 (Iva 22% esclusa), individuato sulla base del fatturato comunicato dal concessionario per l'anno 2021.

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone così definito:

- quota canone fisso per la durata contrattuale: Euro 2.636,38 (IVA al 22% esclusa); la fattura verrà emessa entro il 28 febbraio 2023;

- quota di canone pari circa al 36% del fatturato relativo al periodo 01/01/2023-30/06/2023, comunicato mensilmente dal concessionario come previsto dall'art. 7 del presente capitolato:

- a) prima fattura entro il 31 maggio 2023 quota relativa al periodo 01/01/2023-30/04/2023;
- b) seconda fattura entro il 31/07/2023 quota relativa al periodo 01/05/2023-30/06/2023.

In assenza di comunicazioni mensili del fatturato da parte del concessionario, verrà comunque applicato un canone di Euro 8.377, 27, oltre al IVA 22% (pari circa al 36% del valore del fatturato stimato calcolato in Euro 24.000,00) fatturato in un'unica soluzione entro il giorno 31/05/2023, fatto salvo l'eventuale conguaglio alla scadenza del contratto, nel caso in cui il predetto importo risulti superiore o inferiore all'effettivo fatturato del concessionario, che sarà regolarizzato con emissione di fattura correttiva del Comune entro il 31/07/2023.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) allegato al presente Capitolato di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati

nell'Allegato DUVRI, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare comporti oneri per la sicurezza pari ad Euro 50,00.

La validità della concessione avrà una durata di massima di 6 mesi, fatto salvo che nelle more dell'aggiudicazione della gara d'appalto della nuova concessione del servizio del servizio di ristoro con distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati per il Comune di Carpi, l'Amministrazione concedente receda in via anticipata dal contratto di concessione.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di prorogare la concessione per un periodo massimo di 6 mensilità.

Art. 3 – Prezzi delle bevande e dei generi alimentari

I prezzi di vendita di bevande e generi alimentari di cui alla concessione in scadenza il 31/12/2022, sono rideterminati e incrementati per una percentuale pari al 8,50%, corrispondente all'indicizzazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), di settembre 2022.

Art. 4 - Durata contrattuale

La durata della concessione in questione è di n. 6 (sei) mesi.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di recedere in via anticipata dal contratto di concessione, in caso di assegnazione della nuova concessione che verrà bandita con procedura ad evidenza pubblica per l'anno 2023, prima del 30/06/2023.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prorogare la concessione per un periodo massimo di 6 mensilità nel caso in cui l'amministrazione non abbia aggiudicato la nuova concessione entro il 30/06/2023.

Art. 5 – Sicurezza

Il concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. 81/2008).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) elaborato dall'Amministrazione e dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima della stipula del contratto, previo sopralluogo, dal R.S.P.P. del Comune di Carpi e dal referente del concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e coordinamento che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Durante l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 6 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la concessione del servizio di ristoro con distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci) per il Comune di Carpi per n. 6 mesi.

Il numero complessivo dei distributori è di complessivi n. 30 distributori automatici di bevande (calde e fredde), snack (salati e dolci).

Il servizio in concessione comprende le seguenti attività:

- la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dall'Amministrazione, nel corso del periodo contrattuale.

Al concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell'art. 165, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (in seguito anche "Codice").

Nella seguente tabella sono riportate le sedi ove sono ubicati i distributori automatici oggetto della concessione in questione:

Sedi Uffici e/o Servizi	
1	Municipio di Carpi - Corso Alberto Pio n.91
2	Scuola d'Infanzia Arcobaleno – Via Baden Powell
3	Archivio storico c/o Castello - Piazzale Re Astolfo
4	Asilo Nido - Via Pezzana n.92
5	Museo Civico c/o Castello - Piazza Martiri n. 68
6	Servizio strade Magazzino - Via Bellodi al I piano
7	Nuova sede settore A7 – palazzo ex tribunale - Piazzale Re Astolfo n.5
8	Uffici Tecnici - Via Peruzzi 2 al primo e secondo piano
9	Ced (anagrafe e commercio) - Via 3 febbraio n. 2
10	Polizia Municipale – Via 3 febbraio n. 2
11	Servizi Sociali – Viale Carducci
12	Istituto Tonelli – Uffici Servizi Sociali San Rocco - Via S. Rocco, 5

Il concessionario al termine del periodo di durata contrattuale della concessione in questione provvederà alla rimozione dei distributori attualmente installati contestualmente all'avvio del nuovo servizio, al fine di non creare disagi all'utenza.

Art. 7 - Obblighi del concessionario

Il concessionario deve assicurare la corretta gestione della prestazione secondo quanto indicato nel piano di autocontrollo. Dovrà garantire la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature, compresi i porta rifiuti con frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, provvedendo a registrare secondo il proprio piano di autocontrollo, le sanificazioni e disinfezioni periodiche interne.

Al momento del rifornimento il gestore deve provvedere:

- a detergere e disinfettare le parti esterne dei distributori utilizzando panni monouso con una soluzione detergente-disinfettante con certificazione di presidio medico chirurgico;
- pulire il rubinetto erogatore nelle macchine eroganti bevande calde, con le seguenti modalità:
 - con panno monouso per lavare e per asciugare;
 - detergente per lavare;
 - acqua calda per risciacquare;
- detergere la vaschetta raccogliacqua e disinfettare.

In concessionario a proprie spese dovrà rimuovere eventuali rifiuti ingombranti e utilizzati durante il rifornimento (es. scatoloni) dovranno essere rimossi e smaltiti a cura del gestore, fuori dalle strutture interessate.

Sarà tassativamente vietato scaricare rifiuti solidi o semisolidi negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Concessionario, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a suo carico.

Il concessionario dovrà trasmettere all'Ente una dichiarazione a cadenza mensile in formato elettronico del fatturato riferibile alla concessione del servizio in oggetto.

I distributori automatici dovranno essere "censiti" on-line presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.

Il concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l'erogazione del prodotto.

Art. 7.1 – Personale del concessionario

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dall'Amministrazione appaltante per la gestione del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26/03/1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio

Il concessionario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione appaltante effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

L'Amministrazione appaltante è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal concessionario all'esecuzione delle attività relative al servizio oggetto del presente capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il concessionario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del concessionario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'concessione, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D. Lgs. 81/2008.

Art. 7.2 – Coordinatore delle prestazioni e recapiti

Il gestore dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un Coordinatore della prestazione, fornito dei requisiti di idoneità tecnici, professionali e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l'Amministrazione Comunale. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto sono effettuate a mezzo fax, P.E.C. o e-mail al gestore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

I nominativi del Coordinatore e dell'eventuale suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Ente e, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio.

Art. 8 – Sistema HACCP

Il concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in maniera di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e dal D. Lgs. 193/2007 in attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Il concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. Dovrà, inoltre, ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III Reg. CE n. 852/2004).

Art. 8.1 – Stoccaggio dei prodotti

Il concessionario dovrà garantire che lo stoccaggio e la conservazione a magazzino nei distributori automatici avvenga in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato e redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al Reg. UE 852/2004. Il concessionario dovrà, in particolare, possedere apposita autorizzazione sanitaria o certificato rilasciato dall'autorità sanitaria competente attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. UE 852/2004, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori.

Art. 9 – Assistenza, manutenzione e pulizie

Sono a carico del concessionario tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori e la costante e puntuale pulizia (secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP) degli stessi.

In caso di guasto e/o esaurimento, anche parziale di prodotti, il concessionario è tenuto ad intervenire entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione da parte della Stazione Appaltante, tutti i giorni dell'anno in orario d'ufficio (sabato, domeniche e festività nazionali escluse) dalle ore 08:00 alle ore 17:30.

Il concessionario dovrà rifornire adeguatamente i distributori in caso di manifestazioni organizzate dagli Enti concedenti (quali ad esempio, Festivalfilosofia, la Stagione Teatrale del Comune di Carpi, la Stagione cinematografica all'aperto organizzata dal Comune di Carpi, etc.);

Il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico danneggiato con altro avente pari o superiore caratteristiche, in caso di guasto non riparabile o nel caso in cui il ripristino della normale funzionalità entro il termine di 6 (sei) giorni lavorativi, dall'accertamento del guasto.

Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare le necessarie ispezioni volte a garantire il mantenimento dei prodotti somministrati in ottimali condizioni igienico-sanitarie, nonché l'adeguato rifornimento dei prodotti medesimi e delle eventuali monete di resto nei distributori.

Per le operazioni di rifornimento dovrà utilizzare propri mezzi di trasporto idonei al trasporto degli alimenti prediligendo veicoli rispondenti alle più recenti normative ambientali in materia di inquinamento.

Art. 10 – Interruzione del servizio

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario e/o della Stazione appaltante, che non possa essere evitato con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al concessionario, questi si trovi nell'assoluta impossibilità di erogare il servizio, dovrà darne formale comunicazione, nel più breve tempo possibile, alla Stazione appaltante, affinché quest'ultima possa adottare le misure del caso.

Art. 11 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione delle prestazioni in oggetto o l'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e quantitativi prescritti nel presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone concessorio;
- Euro 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità;
- Euro 100,00 per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione;
- Euro 100,00 per ogni attrezzatura non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara;
- Euro 50,00 per ogni segnalazione di inadeguato o mancato rifornimento dei distributori;
- da Euro 100,00 ad Euro 300,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione in caso di mancata pulizia dei distributori, delle aree circostanti;

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di intervento relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ritiro dei distributori automatici alla scadenza della concessione;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del fatturato rispetto alla scadenza di cui all'art 7 del presente capitolato
- Euro 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione.

Per l'introito delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 12 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o attraverso polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, con i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia sarà svincolata in seguito dell'avvenuta certificazione di regolare esecuzione a quanto disposto all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a) esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento effettuato presso la Tesoreria _____ con le seguenti coordinate: _____, IBAN: _____ indicando come causale che trattasi di garanzia definitiva per la concessione in oggetto, indicando il CIG: _____.

È possibile costituire la garanzia provvisoria anche tramite il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA.

A tal fine è necessario:

- collegarsi al sito istituzionale _____;
- cliccare su Servizi Online/PagoPA;
- cliccare su Accedi nel portale dei pagamenti dei cittadini;
- selezionare "PAGAMENTO SPONTANEO", quindi "GARE – DEPOSITO DI CAUZIONE DEFINITIVA".

Dopo aver compilato i dati richiesti, è possibile effettuare direttamente il pagamento online oppure scaricare l'avviso PagoPA e seguire le indicazioni "DOVE PAGARE?" riportate sull'avviso stesso.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

Art. 13 – Danni per responsabilità civile e polizza assicurativa

Il concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione appaltante sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Il concessionario è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio.

L'anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:

Euro 5.000.000,00 per sinistro, con i limiti di

Euro 2.000.000,00 per ogni persona - terzo o prestatore di lavoro, compresi parasubordinati - che abbia subito danni per morte o lesioni personali;

Euro 1.000.000,00 per danni a cose;

e dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata della concessione.

L'anzidetta copertura assicurativa dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d'uso della compagnia:

a) l'estensione del novero dei terzi a:

- titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;

- professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;

- corsisti, borsisti, stagisti e, in genere, partecipanti ad attività di formazione.

b) l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento del servizio oggetto della concessione;

c) l'estensione dell'assicurazione Rct alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del Concessionario, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e

protezione”, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;

d) l'estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera il Concessionario si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;

e) l'estensione della garanzia Rct ai rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti connessi alla somministrazione di cibi, bevande e alimenti in genere mediante distributori automatici, per i danni manifestatisi in occasione della somministrazione;

f) l'estensione della garanzia Rct ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà o detenute dal Concessionario o da persone di cui la stessa sia tenuta a rispondere;

g) l'estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia - a qualsiasi titolo o destinazione - all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere;

h) l'estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

i) l'estensione della garanzia Rco ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;

- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;

- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- gravi violazioni del codice di comportamento del Comune di Carpi;

- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice convertito in legge 135/2012.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto, del credito e subappalto

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 174 e 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

E' fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno e di subappaltare senza autorizzazione, in tutto o in parte, il servizio, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 16 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 18 - Trattamento dei dati

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente pro-tempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.